



DELIBERA N. 3 del 11 Giugno 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’ approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

CONSIDERATO il Ricorso del sig. [REDACTED] avverso il provvedimento sanzionatorio emanato nei suoi confronti dal Centro per l’impiego di [REDACTED] inoltrato al Comitato dal Servizio Lavoro - [REDACTED] (Prot. ANPAL n. [REDACTED] del [REDACTED]);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 11 Giugno 2018, del ricorso in parola.
La Dr.ssa Marinella Colucci, vista l’assenza del Dr. Salvatore Pirrone, ai sensi dell’art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Il Servizio Lavoro – Ufficio Mercato del Lavoro di [redacted] ha trasmesso con PEC del [redacted] (Prot. ANPAL n. [redacted] del [redacted] il ricorso del sig. [redacted] avverso il provvedimento di cancellazione dallo stato di disoccupazione e di conseguente decadenza dalla NASpI, adottato nei suoi confronti dal Centro per l'impiego (CPI) di [redacted]

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che, dopo la sottoscrizione del patto di servizio, avvenuta il data [redacted], il sig. [redacted] non si presentava al primo incontro fissato per il giorno successivo nel corso del quale avrebbe dovuto svolgersi il colloquio di orientamento e concordate e definite le attività. A ciò seguiva la prima segnalazione da parte del CPI [redacted] all'INPS ai sensi dell'art. 21 comma 10 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015. Veniva successivamente convocato con raccomandata A/R per il giorno [redacted]. La raccomandata ritornava al CPI di [redacted] per compiuta giacenza e il centro stesso dava comunicazione all'INPS di questo secondo appuntamento andato deserto. Seguiva una terza convocazione con le stesse modalità per il giorno [redacted]. Anche questa raccomandata A/R tornava al Centro per l'impiego di [redacted] per compiuta giacenza. A seguito di ciò, il CPI di [redacted] dichiarava la decadenza dallo stato di disoccupazione del sig. [redacted] e ne dava comunicazione allo stesso e all'INPS. Dalla documentazione presente agli atti, emerge che il sig. [redacted] si è presentato presso il CPI il [redacted] per avere chiarimenti sul blocco della sua NASpI, dichiarando di essere stato all'estero per gravi problemi familiari. In data [redacted] viene ricevuto dal responsabile del CPI, che gli mostra le raccomandate inviate, nonché quelle restituite dall'ufficio postale e, solo in tale occasione, il Sig. [redacted] dichiara di trovarsi dalla sorella a [redacted], poi rende dichiarazione sostitutiva dicendo che il nuovo domicilio è presso un conoscente, dichiarando inoltre di aver cambiato il numero di cellulare, sempre in data [redacted].

Il sig. [redacted] ricorre avverso il provvedimento di decadenza dallo stato di disoccupazione adducendo come giustificazione il fatto di essere stato all'estero per problemi familiari e di non aver avuto conoscenza delle successive convocazioni a causa del suo cambio di domicilio. Sostiene inoltre di non essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare al CPI il cambio di domicilio.

Il Comitato, esaminata la documentazione, dopo ampia e approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi seguenti.

Il ricorrente non solo aveva piena conoscenza dell'obbligo di presentarsi al primo appuntamento, fissato per il giorno [redacted] presso il CPI di [redacted] in quanto concordato nel corso della stipula del patto di servizio, avvenuta il giorno precedente, ma nel sottoscrivere il patto di servizio, era stato reso edotto della necessità di comunicare il

cambiamento di domicilio e numero di telefono, come risulta dall'impegno sottoscritto in sede di patto di servizio.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CPI che ha emesso l'atto e al ricorrente. La stessa viene trasmessa, altresì, alla D.C. Ammortizzatori sociali di INPS.

Il Presidente f.f.
Marinella Colucci